



Registro Scritture Private n. 864
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento della gestione del Servizio Solievo per la promozione della salute mentale. Periodo 5 ottobre 2016 - 31 dicembre 2016. CIG n. Z151B3DF01.

L'anno duemilasedici (2016) il giorno diciassette (17) del mese di novembre, in Fano, presso la Residenza Municipale e precisamente nell'ufficio del Dirigente Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n.6 tra i Signori:

1) dott. Riccardo Borini, nato ad Ancona il 13 maggio 1959, che interviene nel presente atto in rappresentanza dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6, in qualità di Dirigente Coordinatore dello stesso, ai sensi della determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e Tecnologiche del Comune di Fano n. 968 del 13/06/2016 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) sig.ra Simona Giommi, nata a Pesaro il 26 ottobre 1976, codice fiscale GMMSMN76R66G479H, la quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Labirinto Cooperativa Sociale, con sede in Pesaro, via Milazzo n. 28, quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese con la Crescere Società Cooperativa Sociale, con sede in Fano, via Arco

d'Augusto n. 24, mandante, giusto atto di Associazione Temporanea di Imprese a rogito Dott.ssa Anna Rita Predieri, Notaio in Pesaro, Rep. n. 24.926, Raccolta n. 8.280, del 12 ottobre 2016, registrato in Pesaro in data 14 ottobre 2016 al n. 4451 Serie 1T, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera A).

PREMESSO che:

- con determinazione a contrattare n. 1608 del 20 Settembre 2016 del Dirigente Coordinatore dell' ATS n.6, corredata dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in data 29 Settembre 2016, veniva approvato l'impegno di spesa per l' affidamento della gestione del Progetto “Sollievo”. Periodo 5 Ottobre – 31 Dicembre 2016, per per l'importo complessivo di € 34.496,61, Iva esclusa a base d'asta, comprensivo della quota di € 1.762,50 per rimborsi chilometrici non soggetta a ribasso, richiedendo alla ditta di offrire il prezzo orario che è disposta a praticare, IVA esclusa, per gli operatori da impegnare nel servizio , in base al tariffario nazionale approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con Decreto del 02.10.2013, relativo al “costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo delle Cooperative Sociali e precisamente :

- Psicologo-coordinatore, responsabile di struttura, categoria E2: Euro 23,02
- Educatore professionale, categoria D1: Euro 18,70
- Assistente di base, categoria B1: Euro 16,38

- la spesa per lo svolgimento del presente servizio è finanziata con le seguenti modalità: € 36.221,44, (Iva 5% inclusa) al capitolo 1207.13.400, di cui impegno n. 2016/2078 del Bilancio 2016;

- a seguito di apposita procedura negoziata, esperita in data 5 ottobre 2016, ai sensi dell'art.36 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 disciplinante i contratti sotto soglia veniva ritenuta valida l'unica offerta-preventivo pervenuta dal raggruppamento temporaneo di impresa composto da “Labirinto” Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Pesaro via Milazzo 28, Codice fiscale – p. IVA 01204530412 e la “Crescere” Società Cooperativa Sociale, con sede in via Arco d' Augusto n. 24 - Codice fiscale e partita Iva 01204930414, l'appalto della gestione del progetto “Sollievo”. Periodo 5 Ottobre – 31 Dicembre 2016, sulla base del preventivo offerta tecnica e dell'offerta economica, che ha offerto le tariffe orarie per le figure professionali di seguito indicate:

- Euro 23,72 + Iva Psicologo -coordinatore (categoria E2);

- Euro 18,61 + Iva Educatori professionali (categoria D1);

- Euro 16,30 + Iva Assistente di base (Categoria B 1),

per un importo di € 34.334,33 IVA esclusa;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. 1727 del 7 ottobre 2016 del Coordinatore Ambito Territoriale, veniva approvata la spesa di € 36.051,05, Iva inclusa, tenendo conto del ribasso d'asta dello 0,5% formulato dal raggruppamento sopracitato comprensivo di € 1.762,50 per rimborsi chilometrici ed € 279,60 per il costo relativo alla sicurezza

indicato nell'offerta, importi non soggetti a ribasso, come risulta dal relativo verbale;

- il presente affidamento viene annotato con **CIG n. Z151B3DF01** ;
 - Responsabile del presente procedimento è il dott. Riccardo Borini – Coordinatore Ambito Territoriale;
- ai fini dell'efficacia del contratto, si è proceduto alle seguenti verifiche:
 - Visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;
 - acquisizione del DURC on-line, ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, dal quale risulta la regolarità della Cooperativa, con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- che l'Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line, dal 13 ottobre 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti contraenti dichiarano che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto si convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto

Il dott. Riccardo Borini, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 6, che rappresenta, affida al raggruppamento temporaneo di impresa composto da **“Labirinto” Cooperativa Sociale Soc. Coop. p.a. Onlus**, con sede in Pesaro via Milazzo 28, Codice fiscale – p. IVA 01204530412 e la **“Crescere” Società Cooperativa Sociale**, con sede in via Arco d' Augusto n. 24 - Codice fiscale

e partita Iva 01204930414, la gestione del Progetto Sollievo per la promozione della salute mentale, che prevede l'attivazione di interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie che si sviluppano nelle seguenti aree:

- Centri di ascolto
- Assistenza domiciliare
- Inserimenti socio lavorativi
- Laboratori sociali, ludico – sportivi
- Promozione Salute mentale,

con decorrenza dalla data di inizio del servizio fino al 31/12/2016 .

L'importo del presente contratto ammonta ad € 34.334,33 (euro trentaquattromilatrecentotrentaquattro virgola trentatre centesimi) IVA esclusa, di cui € 1.762,50 per rimborsi chilometrici ed € 279,60 per il costo relativo alla sicurezza indicato nell'offerta non soggetti a ribasso.

Il Raggruppamento Temporaneo ripartirà il servizio in base all'impegno presentato in sede di gara ed al mandato notarile, così come segue:

- la capogruppo mandataria Labirinto Cooperativa Sociale eseguirà parte del servizio nella quota percentuale del 51%;
- la mandante Crescere Società Cooperativa Sociale eseguirà parte del servizio nella quota del 49%;

L'Affidatario svolgerà il servizio a tutte le condizioni stabilite nella lettera di invito, nel relativo capitolato speciale d'appalto e nel progetto presentato dalla ditta stessa.

Art. 2 – Documenti facenti parte del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviando al contenuto e tenore dei seguenti documenti, che entrambe dichiarano di conoscere e di aver accettato che pur non essendo allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Determinazione a contrattare ed impegno di spesa n. 1608 del 28 settembre 2016 del Coordinatore Ambito Territoriale.
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Verbale di gara.
- Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1727 del 7 ottobre 2016 del Coordinatore Ambito Territoriale.

Art. 3 – Oneri a carico dell'Ente

L'Ente appaltante esercita la sua funzione di controllo attraverso:

- verifiche in ordine all'attuazione del programma di attività;
- verifiche in ordine alle presenze rispetto ai singoli interventi e servizi;
- convocare periodicamente l'equipe di valutazione composto da figure multidisciplinari appartenenti ai diversi soggetti pubblici e privati, coinvolti;
- convocare il nucleo di valutazione, gruppo di confronto inter-ambito per l'individuazione dei bisogni e potenzialità emergenti nel territorio rispetto alla tematica della salute mentale.

Art. 4 – Oneri a carico dell'Appaltatore

- nominare un operatore con funzioni di coordinatore del progetto e di supporto alla costruzione e organizzazione delle iniziative e degli eventi per la promozione della salute mentale all'interno del progetto Sollievo.
- il coordinatore dovrà collaborare con gli Uffici dell'ATS VI e con il DSM tramite incontri periodici volti a verificare l'andamento dell'attività;
- garantire l'apertura dei Centri, come indicato all'art. 2 e l'espletamento di tutte le attività previste;
- garantire la presenza del coordinatore nell'ambito delle riunioni dell'equipe di valutazione e nell'ambito del nucleo di valutazione;
- predisporre un report semestrale sulle attività svolte, gli eventi organizzati, il numero degli utenti (per fasce d'età, indicandone la media mensile);
- provvedere a dotarsi del materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività nei Centri.
- mettere a disposizione le sedi idonee dove svolgere le attività previste (punti di aggregazione e socializzazione), il loro relativo allestimento, la pulizia delle stesse, le spese telefoniche, di riscaldamento, acqua corrente e energia elettrica sono a carico della Ditta appaltatrice.
- garantire uno stretto contatto con i servizi territoriali specialistici e comunali dei soggetti residenti.

Art. 5 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., impegnandosi per i pagamenti, che

dovranno riportare l'indicazione del *CIG n. Z151B3DF01* ad utilizzare unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del contratto stesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della stessa Legge n. 136/2010.

Art. 6 – Rendicontazione, Fatturazione e pagamento delle prestazioni

Il Comune liquiderà il corrispettivo pattuito, in rate posticipate mensili, previa presentazione di fattura elettronica vistata per regolarità da parte del responsabile dell'U.O. competente, sulla base delle prestazioni effettivamente rese.

A tal fine, la fattura dovrà essere corredata dai fogli di presenza individuale degli operatori con l'indicazione dell'orario effettuato, firmati per regolarità dal coordinatore/responsabile tecnico del servizio.

Prima della liquidazione della fattura, la stazione appaltante provvederà alla verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.

Il termine massimo di liquidazione è stabilito in 30 giorni dalla data di accettazione della fatturazione elettronica da parte del Comune.

Nulla è dovuto all'affidatario per mancata prestazione per cause imputabili al medesimo.

Art. 7 – Clausola risolutiva di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 135

Il presente contratto è soggetto alla clausola risolutiva di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review), con possibilità per l'Appaltatrice di adeguamento dei

corrispettivi ad intervenuta disponibilità di convenzione Consip o Centrali di Committenza, che prevedano migliori condizioni per la stazione appaltante.

Art. 8 – Garanzie fidejussorie

L’Affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, a garanzia del presente contratto, ha presentato cauzione definitiva con polizza n. 2144043, dell’importo di € 1.716,72, emessa in data 25 ottobre 2016 dalla Compagnia Coface Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Bologna.

L’Affidataria, a copertura dei rischi del servizio, dovrà produrre idonea copertura assicurativa per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale sia, per effetto della sua attività, nei confronti dell’utenza e dei terzi in genere. A tal fine si considera terzo lo stesso Ente appaltante.

Il massimale assicurativo deve essere non inferiore a € 2.000.000,00 per R.C. terzi e R.C. Dipendenti.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata dalla Ditta appaltatrice all’Ente appaltante prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto e dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale.

Art. 9 – Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del Dlgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all’art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione debitrice.

Art. 11 – Inadempimenti e penalità

In caso di imperfetta, parziale o mancata esecuzione delle prestazioni nei tempi previsti dal capitolato e dalla proposta progettuale dell’Affidataria, l’Ente potrà applicare, penali da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 a seconda della gravità dei disservizi recati.

La ditta appaltatrice potrà presentare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa contestazione le proprie controdeduzioni, che verranno valutate. Qualora nel predetto termine non pervengano controdeduzioni, o le stesse non vengano ritenute accoglibili, l'applicazione della penale e la misura della stessa verranno definitivamente confermate per iscritto. L'importo della penale verrà detratto dai corrispettivi dovuti per il medesimo periodo, e, in caso di impossibilità mediante escussione della cauzione definitiva.

Resta ferma in ogni caso la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in caso di ripetute violazioni contrattuali o di singole inadempienze comunque ritenute gravi ai sensi dell'art.107 e 108 del D.lgs n.50/201616 e s.m.i. e del precedente art. 8, ovvero quando l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 12 - Integrazione e riduzione dei servizi

I servizi appaltati, altresì, possono essere ridotti o aumentati nella misura del 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106 co.12 del D.lgs. 50/2016. In questo caso all'Appaltatore sarà pagato il prezzo dei servizi eseguiti alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione.

Art. 13– Divieto di subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto assoluto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. 50/2016 .

Art. 14 - Art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune ed il Titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta

appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento adottato dal Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 e pubblicato sul sito www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente.

Art. 15 - Art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 – Norme regolatrici

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal presente atto. Per quanto in esso non previsto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni del C.C., di legge e di regolamenti, in vigore o che entreranno in vigore, durante la durata dell'appalto, in quanto applicabili.

Art. 17 – Spese contrattuali

Le spese relative al presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, sono a totale e definitivo carico dell'Affidataria.

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. del 4.12.1997, n.460, in quanto la “Labirinto” Cooperativa Sociale Soc. Coop.

p.a. Onlus e “Crescere” Società Cooperativa Sociale appartengono alla categoria degli enti non commerciali e ONLUS.

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, l’Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.

Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Trattamento dati personali

Il Comune di Fano, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l’Affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 19 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Labirinto Cooperativa Sociale – capogruppo - n. 01204530412;
- Crescere Cooperativa Sociale – mandante - n. 01204930414;
- Comune di Fano – n. 00127440410.

Letto, approvato e sottoscritto.

AMBITO TERRITORIALE 6 - COMUNE DI FANO

LA DITTA

Dott. Riccardo Borini

sig.ra Simona Giommi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

REPERTORIO N.24.926=

RACCOLTA N.8.280=

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE AI SENSI DELL'ART.37 DEL

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163 E SUCCESSIVE MODI-

FICHE ED INTEGRAZIONI.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART.17 DEL DECRETO

LEGISLATIVO N.460 DEL 4 DICEMBRE 1997.

L'anno duemilasedici il giorno di mercoledì dodici del mese

di ottobre,

in Pesaro, Galleria dei Fonditori,n.3, (Centro Commerciale

Miralfiore);

mediante il presente atto tra i signori:

- PAZZAGLIA Luca, nato a Sassocorvaro il 29 settembre 1973,

residente a Pesaro, Via Nuti, n.3, il quale dichiara di in-

tervenire e agire nel presente atto nella sua qualità di Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappre-

sentante della società "LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE", con

sede in Pesaro, Via Milazzo, n.28, numero REA PS-115388, co-

dice fiscale e numero d'iscrizione: 01204530412 nel Registro

delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino,

in forza dei poteri allo stesso derivanti dall'atto di nomina

del giorno 29 dicembre 2015 debitamente iscritto presso il

Registro delle Imprese competente;

- ZENGARINI Serena, nata il 18 luglio 1970 a Fano, ivi resi-

dente, Via della Pace, n.2, la quale dichiara di intervenire

e agire nel presente atto nella sua qualità di Vice Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante

della società "CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con

sede in Fano, Via Arco d'Augusto, n.24, numero REA PS-115271,

codice fiscale e numero d'iscrizione: 01204930414 nel Regi-

stro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e

Urbino, in forza dei poteri alla stessa derivanti dall'atto

di nomina del giorno 26 maggio 2016 debitamente iscritto

presso il registro delle Imprese competente;

Premesso

- che il Dirigente - Coordinatore Ambito Territoriale Sociale

n.6 - Ambito Sociale del Comune di Fano del Servizio, con

lettera del 7 ottobre 2016 P.G. 65025 ha comunicato alle so-

cietà sopra generalizzate che è stato loro aggiudicato la ge-

stione del servizio Sollievo, per il periodo 5 ottobre - 31

dicembre 2016.

Tanto premesso, confermato e facente parte di questo atto, si

conviene quanto segue:

- è costituita fra le società "LABIRINTO COOPERATIVA SOCIA-

LE" con sede in Pesaro, "CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-

LE", con sede in Fano, come sopra rappresentate ed identifi-


cate, l'associazione temporanea di imprese per l'affidamento

del Servizio Sollievo, per il periodo 5 ottobre - 31 Dicembre

2016; viene dato mandato con rappresentanza speciale alla so-

cietà "LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE", in persona del Presi-

dente pro tempore del Consiglio di Amministrazione, della so-



cietà stessa, assumendo la società medesima la denominazione di "Capogruppo"; in tale qualità, e in forza della presente procura, essa, oltre che per sè, in nome e per conto della mandante società "CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", potrà:

- stipulare con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido, tutti gli atti contrattuali, dipendenti, conseguenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti servizi, ed anche in giudizio, fino all'estinzione di ogni rapporto.

I prezzi e le condizioni di affidamento sono noti ed accettati dalle società stipulanti, così come la suddivisione dei servizi in capo ad ogni impresa facente parte della presente associazione.

Precisano le parti che la fatturazione e l'incasso delle prestazioni relative al servizio spetterà a ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione temporanea di impresa in base alla parte del servizio ad esse affidato.

Le sottoscritte imprese riunite assumono solidamente ogni responsabilità nei confronti dell'Ente concedente derivante, dall'esecuzione dei servizi.

Le parti, nelle dette rappresentanze, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010, così come modificato dal decreto legge n.187 del 12 novembre 2010.

Le parti, nella detta rappresentanza, precisano che la presente associazione temporanea continuerà ad avere validità nel caso in cui ci sia una proroga dell'affidamento del servizio in oggetto.

Questo mandato è gratuito, irrevocabile, con promessa di rato e valido senza bisogno di ratifica o conferma, pattuendosi l'inefficacia nei confronti dell'Ente concedente, della revoca del mandato per giusta causa; si specifica che esso di per sé non determina la costituzione di un nuovo soggetto cui partecipino le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri fiscali, di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, cui è soggetto per quanto qui non previsto.

I sottoscritti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 autorizzano il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse con il presente atto esonerando il Notaio autenticante da ogni sua personale e professionale responsabilità al riguardo.

F.to Luca Pazzaglia

" Serena Zengarini

REPERTORIO N.24.926=

RACCOLTA N.8.280=

AUTENTICAZIONE

CERTIFICO io sottoscritta dott.ssa Anna Rita PREDIERI, Notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Pesaro ed Urbino, che i signori:

- PAZZAGLIA Luca, nato a Sassocorvaro il 29 settembre 1973,

residente a Pesaro, Via Nuti, n.3; e

- ZENGARINI Serena, nata il 18 luglio 1970 a Fano, ivi resi-

dente, Via della Pace, n.2;

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno fir-

mato in mia presenza la su estesa scrittura privata, unita-

mente al foglio intermedio.

Certifico altresì di aver dato lettura alle parti dell'atto

che precede anche nel foglio intermedio.

Pesaro, nel mio studio notarile, Galleria dei Fonditori n.3,

(Centro Commerciale Miralfiore) il dodici ottobre duemilase-

dici.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.

F.to Anna Rita Predieri Notaio

=====

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PESARO


IL 14 OTTOBRE 2016 AL N.4451 SERIE 1T ESATTI EURO 200,00

=====

Copia conforme all'originale, composto di due fogli, si rila-

scia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Pesaro, il 14 ottobre 2016



Anna Rita Predieri

